

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 0000681 del 27/09/2023

OGGETTO:

REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI IN REGIME DI EXTRA MOENIA DAL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AREA DEL COMPARTO SANITÀ - APPROVAZIONE

VISTA

Proposta n. 0000714 del 15/09/2023 a cura di S.C. Direzione Risorse Umane
Hash.pdf (SHA256):48ff1b920f853184ffea3853d857a7f6b632ae1a5f0aa29c7d5bef6043ffc986

firmata digitalmente da:

Il Responsabile del Procedimento
RPA - Raffaella Ranchetti

Il Responsabile S.C. Direzione Risorse Umane
Maria Rita Bruscolotti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Parere: FAVOREVOLE
Maria Mariani

IL DIRETTORE SANITARIO
Parere: FAVOREVOLE
Pietro Manzi

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Casciari

Il Dirigente dell'U.O. Direzione Risorse Umane, Dott.ssa Maria Rita Bruscolotti, relaziona quanto segue:

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e sue successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la L. R. 9 aprile 2015 n. 11 recante *“Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali”* pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 15/04/2015;

Richiamato il CCNL 2019/2021 comparto sanità, sottoscritto in data 2.11.2022;

Premesso:

- che l'articolo 3-quater del DL n. 127, nel testo novellato ex art 13 del DL n.34/2023 (convertito in Legge n. 56/2023) stabilisce che *“Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo.»*. 2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica”;

Visto:

- che la Conferenza Stato-Regioni e delle Provincie Autonome, nella seduta del 12 luglio 2023, ha approvato un documento sull'applicazione di detta disciplina con cui, al fine di individuare le tipologie di attività extra officio esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità, ha delineato gli ambiti delle incompatibilità di cui la fonte normativa dispone l'inapplicabilità e gli adempimenti che devono essere posti in essere dai dipendenti interessati e dalle Aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale.

Ritenuto

- che si rende necessario adottare il regolamento in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento degli incarichi in regime di extra moenia dal personale appartenente all'area del comparto sanità, sulla base delle linee guida emanate dalla Conferenza Stato-Regioni e delle Provincie Autonome di cui sopra;

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;

Preso atto che il responsabile del procedimento, il Dirigente della Struttura proponente, attesta di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 e l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui l'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE DI

Giusta la premessa in narrativa che qui si intende integralmente richiamata,

1. Di approvare il Regolamento aziendale dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento degli incarichi in regime di extra moenia dal personale appartenente all'area del comparto sanità, in conformità con le vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia, sulla base

delle linee guida emanate dalla Conferenza Stato-Regioni e delle Provincie Autonome del 12 luglio 2023, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari;
3. Di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 la dott.ssa Raffaella Ranchetti cui è delegato ogni atto esecutivo del presente provvedimento;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento quale opportuna informativa alle RSU e OO.SS. d'Area.
5. Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dalla data successiva all'adozione del presente provvedimento.

R.P.A.
Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Raffaella Ranchetti

IL RESPONSABILE
S.C. RISORSE UMANE
Dott.ssa Maria Rita Bruscolotti



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI
INCOMPATIBILITA' E AUTORIZZAZIONE
ALLO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI IN
REGIME DI EXTRA MOENIA DAL PERSONALE
APPARTENENTE ALL'AREA DEL COMPARTO
SANITÀ



PREMESSE

L'articolo 3-quater del DL n. 127, nel testo novellato ex art 13 del DL n.34/2023 (convertito in Legge n. 56/2023) stabilisce che *“Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo.». 2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica”*

La Conferenza Stato-Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 12 luglio 2023 ha approvato un documento sull'applicazione di detta disciplina con cui, al fine di individuare le tipologie di attività extra ufficio esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità, ha delineato gli ambiti delle incompatibilità di cui la fonte normativa dispone l'inapplicabilità e gli adempimenti che devono essere posti in essere dai dipendenti interessati e dalle Aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale.

Ciò premesso in linea con le indicazioni di cui al predetto documento si rende necessario adottare il presente regolamento in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie ex art 3-quater del DL n. 127/2021, conv. in legge n. 165/2021 e ss.mm.ii.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce e disciplina le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio da parte del personale delle professioni sanitarie del comparto sanità di cui alla Legge n. 43/2006.

Le disposizioni di cui al presente regolamento trovano applicazione nei riguardi del personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, appartenenti al personale del Comparto Sanità, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con orario a tempo pieno.

Resta fermo quanto previsto dall' articolo 1, comma 56 e segg. della L. n. 662/1996 relativamente al personale con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

ART. 2 - ATTIVITÀ ESERCITABILI PREVIA AUTORIZZAZIONE

È autorizzabile esclusivamente l'attività riconducibile alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l'abilitazione all'esercizio.

Sino al 31 dicembre 2025, sono consentite, previa autorizzazione:

- attività libero professionali in altre strutture pubbliche, anche del SSN, e l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private anche accreditate;
- attività libero professionali a favore di singoli utenti;
- prestazioni professionali al di fuori dell'azienda o ente di appartenenza, con esclusione di qualsiasi attività professionale “intra moenia”.

Dette attività devono essere svolte:

- al di fuori dell'orario di servizio, dei periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa, permesso retribuito e ferie (almeno con riferimento al periodo annuale



minimo di 4 settimane di cui all'art. 10 del D. Lgs. 66/2003) e senza interferenza con l'attività lavorativa ordinaria;

- senza l'utilizzo di beni, mezzi e attrezzature dell'Azienda stessa;
- in assenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Azienda.

ART. 3 - CONFLITTO DI INTERESSI

Sussiste conflitto di interessi con l'Azienda Ospedaliera in presenza di una situazione reale, concreta ed effettiva in cui vengono violati i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione per come sanciti dall'art. 97, comma1, della Costituzione della Repubblica.

Sussiste sempre a titolo esemplificativo conflitto di interesse nei seguenti casi, ferma comunque la valutazione del caso concreto:

1. instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o l'effettuazione di prestazioni, anche occasionali, in favore di soggetti nei confronti dei quali il Dipartimento o la Struttura di appartenenza del dipendente svolgano funzioni di vigilanza e controllo;
2. instaurazione di rapporti di lavoro di qualsiasi natura o l'effettuazione di prestazioni anche occasionali, in favore di soggetti con i quali, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e dei contratti con associazioni di volontariato, l'Azienda intrattiene rapporti contrattuali in materia di appalti di lavori o di fornitura di beni e servizi;
3. la titolarità o compartecipazione in imprese, individuali o collettive, o l'assunzione di cariche in Società, Aziende o Enti che operano nel settore sanitario, socio-sanitario, farmaceutico con i quali l'Azienda intrattiene comunque rapporti economico-contrattuali.

ART. 4 - PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento deve essere richiesta preventivamente dal dipendente utilizzando l'apposito "MODULO A", allegato quale parte integrante al presente regolamento, indirizzato al Direttore Generale dell'Azienda ed al Responsabile della S.C. Direzione Risorse Umane, completa di tutte le informazioni nello stesso riportate.

In particolare la richiesta di autorizzazione deve contenere apposita dichiarazione resa dal dipendente, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000:

- che l'attività verrà svolta, previa autorizzazione, al di fuori dell'impegno orario settimanale previsto senza alcun pregiudizio al regolare, puntuale e tempestivo svolgimento dei compiti istituzionali, secondo l'organizzazione e la programmazione aziendale;
- di non trovarsi in debito orario con l'Azienda;
- di impegnarsi in ogni caso ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento delle attività assegnate nell'ambito della struttura di appartenenza, nonché l'eventuale orario aggiuntivo richiesto per il recupero delle prestazioni;
- di rispettare la normativa vigente in materia di orario di lavoro e di impegnarsi ad osservare i prescritti riposi e a conciliare autonomamente, in entrambe le attività, i tempi di lavoro e le pause;
- di aver aperto P. IVA
- di non aver aperto P. IVA;
- di impegnarsi a comunicare periodicamente l'ammontare dei compensi percepiti;
- di essere consapevole che il termine ad oggi previsto per lo svolgimento dell'attività professionale sanitaria di cui all'art. 13 del D.L. 34/2023 convertito nella Legge 56/2023, è il 31/12/2025;
- di osservare i principi di correttezza, lealtà e buona fede nei confronti dell'Azienda nonché le prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- di essere consapevole, infine, che il mancato rispetto della normativa in materia di orario di lavoro e/o il mancato rilascio della dichiarazione a ciò finalizzata, nonché il rifiuto dell'effettuazione



dell'eventuale orario aggiuntivo richiesto dall'Azienda per il recupero delle liste di attesa sono fra le cause di sospensione/revoca dell'autorizzazione in oggetto.

Il dipendente, consapevole della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/ 2000, si impegna ad attestare con cadenza trimestrale, attraverso apposita dichiarazione, il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.

Il dipendente, inoltre, dovrà comunicare all'Azienda di appartenenza le giornate e gli orari di svolgimento delle prestazioni.

La richiesta, unitamente alla lettera di conferimento dell'incarico, dovrà pervenire alla S.C. Direzione Risorse Umane già corredata dalle previste indispensabili attestazioni del Direttore della struttura di appartenenza del dipendente e della Direzione delle Professioni Sanitarie, in relazione alla propria organizzazione aziendale, che valutano la compatibilità dell'incarico e l'insussistenza di situazioni di conflitti d'interesse.

Il Direttore Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente e la Direzione delle Professioni Sanitarie, in relazione alla propria organizzazione aziendale, attestano:

- a norma dell'art. 3-quater del D.L. n. 127 del 21.09.2021 e s.m.i. che una eventuale autorizzazione della istanza "non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste d'attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica";
- la compatibilità dell'attività con l'orario di lavoro del dipendente e l'organizzazione aziendale, nonché l'insussistenza del conflitto di interessi.

Il dipendente è tenuto a comunicare alla S.C. Direzione Risorse Umane ogni variazione inerente all'attività extra ufficio, sia in corso di procedimento che successivamente al rilascio di autorizzazione.

Si evidenzia che:

- tutti gli incarichi extra ufficio devono essere espletati al di fuori dell'impegno settimanale orario previsto;
- trattandosi di attività extra ufficio, rispetto alla quale quindi l'Azienda resta del tutto estranea, i rapporti economici fra il dipendente autorizzato a svolgere l'incarico retribuito e il soggetto che ha conferito tale incarico, vanno regolati fra le due parti interessate senza alcun coinvolgimento dell'Azienda;
- pertanto il compenso non può transitare in busta paga ma deve essere liquidato direttamente al dipendente;
- l'esercizio di attività extra ufficio, anche nelle ipotesi in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione, è vietato nel periodo in cui il dipendente sia assente per malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità, congedo parentale, aspettativa o periodo minimo di ferie di quattro settimane di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003, nonché nei periodi di astensione per riposo biologico per attività che presentano lo stesso rischio;
- l'esercizio di attività extra ufficio non è, inoltre, compatibile con la contestuale fruizione di permessi retribuiti o di benefici/istituti che comportino una riduzione dell'orario di lavoro presso l'Azienda (per esempio 150 ore per motivi di studio, permesso/ore per aggiornamento professionale, orario ridotto per allattamento, permessi retribuiti ex lege 104/92 e D. Lgs. n. 151/2001).

L'istanza deve essere presentata, già corredata dei prescritti pareri, trenta giorni prima dell'inizio dell'incarico e comunque in tempo utile per l'istruttoria.

Non è possibile alcun tipo di sanatoria successiva all'avvio dell'attività oggetto dell'incarico.



Il dipendente che svolge l'attività in assenza della necessaria autorizzazione non ha titolo al compenso previsto per la stessa, salve le eventuali più gravi conseguenze previste dalla normativa in materia.

In caso di inosservanza dell'obbligo di autorizzazione, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata nel bilancio dell'Azienda per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o fondi equivalenti (rif. art. 13, Sanzioni – Regolamento incarichi extraistituzionali).

Alla concessione dell'autorizzazione, con l'utilizzazione dei criteri fissati nel presente Regolamento, è delegato dal Direttore Generale il Responsabile della S.C. Direzione Risorse Umane.

Il Direttore della S.C. Direzione Risorse Umane, con l'approvazione del presente regolamento delegato dell'organo di vertice, deve attestare, su conforme dichiarazione del Dirigente responsabile, che non sia pregiudicato l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.

Il diniego dell'autorizzazione richiesta dal dipendente deve essere fondato su motivi oggettivi, che devono essere esplicitati in una adeguata motivazione, in modo di dar conto dell'esistenza dei presupposti che consentono il rifiuto ed in generale del rispetto dei criteri di correttezza e buona fede.

L'autorizzazione o il suo motivato diniego è rilasciato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta o dal ricevimento di eventuali ulteriori elementi di valutazione e/o integrazione presentati dal dipendente interessato/soggetto che ha richiesto la prestazione, al Responsabile della struttura/servizio d'appartenenza.

ART. 5 - REGIME GIURIDICO, FISCALE E PREVIDENZIALE E ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

È cura del dipendente interessato svolgere l'attività lavorativa all'esterno dell'Azienda nel rispetto delle normative civilistiche, fiscali e previdenziali. Il richiedente è l'unico soggetto responsabile degli adempimenti connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Regolamento (es. iscrizione alla cassa professionale di riferimento/gestione separata INPS, copertura assicurativa, ecc).

Entro 15 giorni dall'erogazione del compenso, i soggetti pubblici o privati, che erogano compensi a dipendenti pubblici per incarichi, sono tenuti a comunicare all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti l'ammontare dei compensi erogati. Nel termine di 15 giorni, le amministrazioni pubbliche che autorizzano incarichi, ai propri dipendenti sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, gli incarichi autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto, ai sensi dell'art. 53, comma 12, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico autorizzato, i compensi della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti conferenti ai sensi dell'art. 53, comma 13, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dai dipendenti che svolgono l'attività in proprio.

Sarà pertanto onere del dipendente comunicare i dati relativi al compenso ricevuto per le attività svolte utilizzando l'apposito "MODULO B", allegato quale parte integrante al presente regolamento.

ART. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 34/2023 convertito nella Legge n. 56/2023 il Ministero della Salute effettua periodicamente e, comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione dell'art. 3 quater del D.L. n. 127/2021 e s.m.i.

L'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente Regolamento è soggetta alle verifiche effettuate, anche a campione, da parte dei competenti uffici dell'Azienda.



Tutta la documentazione, le domande, la modulistica compilata dai dipendenti ed i relativi provvedimenti vengono conservati agli atti dei competenti uffici.

ART. 7 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività extra istituzionale è disposta nei seguenti casi:

1. insorgenza di difficoltà organizzative riconducibili, con oggettive evidenze congruamente motivate, anche allo svolgimento della attività extra ufficio del dipendente;
2. inosservanza delle norme in materia di orario di lavoro;
3. mancato rilascio da parte del dipendente della dichiarazione periodica inerente l'osservanza dell'orario di lavoro.

La revoca dell'autorizzazione è disposta, con effetto immediato:

1. per il venir meno delle condizioni valutate per il rilascio dell'autorizzazione;
2. per sopravvenuta insorgenza di conflitto di interesse;
3. per rifiuto del dipendente, senza valida giustificazione, dell'orario aggiuntivo richiesto dall'azienda per il recupero delle liste di attesa;
4. per violazione delle prescrizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione da parte del Direttore Generale e verrà pubblicato sul sito web dell'Azienda.



Richiesta autorizzazione a svolgere attività libero professionale ai sensi dell'art. 13 del D.L. 34/2023 come convertito, con modificazioni, dalla Legge n.56 del 26/05/2023.

Il/la sottoscritto/a _____, matr. _____,

dipendente a tempo indeterminato presso codesta Azienda nel profilo di _____,

CHIEDE

ai sensi della vigente normativa richiamata in calce, di essere autorizzato/a a svolgere attività libero professionale in extra moenia dal giorno _____ al giorno _____ presso:

- **Denominazione e sede** del soggetto conferente: _____;

- **Codice fiscale/partita IVA** del soggetto conferente italiano: _____;

per soggetto estero il codice fiscale riconosciuto in Italia: _____;

- **Tipologia contrattuale** (se conosciuta al momento della presente richiesta): _____.

A tal fine dichiara che l'attività verrà svolta:

- al di fuori dell'orario di servizio, dei periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa, permesso retribuito e ferie (almeno con riferimento al periodo annuale minimo di 4 settimane di cui all'art. 10 del D. Lgs. 66/2003) e non comporterà interferenza con l'attività lavorativa ordinaria;
- senza l'utilizzo di beni, mezzi e attrezzature dell'Azienda stessa;
- in assenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Azienda.
- in assenza di debito orario verso l'Azienda.

Pertanto, si impegna a comunicare eventuale apertura di p. iva o avvio di rapporto similare (se non specificato nella presente richiesta), le giornate e gli orari di svolgimento delle predette prestazioni e/o eventuali modifiche e i dati relativi al compenso dovuto per le attività svolte utilizzando l'allegato n.2 del Regolamento aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali.

Dichiara, inoltre, di essere informato del fatto che:

- l'attività istituzionale sarà prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali;
- l'attività in oggetto è incompatibile con lo svolgimento di prestazioni in regime di "intra moenia";
- verranno comunque rispettati, pena la sospensione/revoca dell'autorizzazione, i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale, nonché l'eventuale orario aggiuntivo richiesto per il recupero delle prestazioni e per lo smaltimento delle liste d'attesa, e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le equipe;
- l'attività deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro e di impegnarsi ad osservare i prescritti riposi e a conciliare autonomamente, in entrambe le attività, i tempi di lavoro e le pause;
- l'attività libero professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa, in caso di violazione di tali disposizioni o di quelle contrattuali;
- consapevole della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/ 2000, si impegna ad attestare con cadenza trimestrale, attraverso apposita dichiarazione, il rispetto della normativa sull'orario di lavoro;

- l'esercizio di attività extra ufficio non è compatibile con la contestuale fruizione di permessi retribuiti o di benefici/istituti che comportino una riduzione dell'orario di lavoro presso l'Azienda (per esempio 150 ore per motivi di studio, permesso/ore per aggiornamento professionale, orario ridotto per allattamento, permessi retribuiti ex lege 104/92 e D. Lgs. n. 151/2001);
- il termine ad oggi previsto per lo svolgimento dell'attività professionale sanitaria di cui all'art. 13 del D.L. 34/2023 convertito nella Legge 56/2023, è il 31/12/2025;

Data _____

Firma _____

PARERE DEL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI APPARTENENZA DEL DIPENDENTE E DEL DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Il Direttore Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente e il Dirigente delle Professioni Sanitarie, in relazione alla propria organizzazione aziendale, attestano:

- a norma dell'art.3-quater del D.L. n.127 del 12/09/2021 e s.m.i. che l'autorizzazione della istanza "non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste d'attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica;

- la compatibilità dell'attività con l'orario di lavoro del dipendente e l'organizzazione aziendale, nonché l'insussistenza del conflitto di interessi.

☐ **Favorevole**

☐ **Non Favorevole** per i seguenti motivi: _____

Data _____

FIRMA DIRETTORE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

FIRMA DEL DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

Alla c.a

DOTT.SSA RAFFAELLA RANCHETTI
UFFICIO RELAZIONI SINDCALI – ANAGRAFE
INCARICHI
c/o S.C. DIREZIONE RISORSE UMANE
Tel. 2747-2160-2465
E-mail: r.ranchetti@aosp terni.it

RIEPILOGO DATI ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

(N.B. il presente stampato, compilato in ogni sua parte, deve essere consegnato all'Ufficio Protocollo all'erogazione da parte del soggetto conferente dei compensi previsti)

DIPENDENTE: COGNOME: _____

NOME: _____

DENOMINAZIONE ENTE/SOCIETÀ: _____

PROTOCOLLO E DATA DI AUTORIZZAZIONE: _____

COMPENSO LORDO PREVISTO: € _____

DATA INIZIO ATTIVITÀ: _____

DATA FINE ATTIVITÀ: _____

IMPORTO LORDO EROGATO

ANNO _____ **€** _____

☐ **ACCONTO**

☐ **SALDO**

Data _____

Firma del dipendente
